***PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO***

***per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)***

DSA-Legge 170/2010; BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013; CM. n. 2563 22/11/2013 C.M. 744318/12//014

**Il PDP è atto dovuto in presenza di alunni con DSA/BES. Viene redatto collegialmente dal team/consiglio di classe, completato dalle programmazioni curricolari e concordato con la famiglia. Deve essere consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico e deve essere consultabile dai docenti che vengono a sostituire i titolari delle classi. Il PDP deve avvalersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (età adeguata), per renderlo parte attiva del processo di apprendimento. Al Dirigente scolastico e gli OOCC spetta il compito di assicurare la piena e fattiva ottemperanza a questi impegni.**

**1. Dati dell’alunno**

ANNO SCOLASTICO : ……………..

NOME E COGNOME : …………………………………….

NATO/A IL ……….… A …………………..

 CLASSE …………. SEZIONE ………….

 **2. Diagnosi**

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da: ASL

dal dott.: …………………………………………………………………..…………….

**3. Tipologia del disturbo (dalla diagnosi )**

□ **Dislessia** di grado □ lieve □ medio □ severo

□ **Disgrafia** di grado □ lieve □ medio □ severo

□ **Disortografia** di grado □ lieve □ medio □ severo

□ **Discalculia** di grado □ lieve □ medio □ severo

**4. Interventi educativo-riabilitativi extrascolastici**

□ Logopedia Tempi: ………………………………………..

 □ Tutor Tempi:………………. Modalità di lavoro:

**5. Osservazioni delle abilità strumentali e informazioni utili desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno.**

**Lettura:**

□ stentata

□ lenta

□ con sostituzioni (legge una parola per un’altra)

□ con scambio di grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)

**Scrittura**

□ lenta

□ normale

□ veloce

□ solo in stampato maiuscolo o minuscolo

**Difficoltà ortografiche:**

□ errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, scambio grafemi b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)

□ errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema omofono, non omografo)

□ errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…)

□ difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…)

□ difficoltà nel seguire la dettatura

□ difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…)

□ difficoltà grammaticali e sintattiche

□ problemi di lentezza nello scrivere

□ problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico

**Calcolo**

□ difficoltà nel ragionamento logico

□ errori di carattere numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)

□ difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)

□ scarsa comprensione del testo in un problema

**Proprietà linguistica**

□ difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed argomenti)

□ difficoltà o confusione nel ricordare nomi e date

**6. Caratteristiche del processo di apprendimento**

*Eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno*

□ lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo;

□ difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo);

□ difficoltà nell’espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia;

□ difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni;

□ difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura);

□ scarse capacità di concentrazione prolungata;

□ si stanca facilmente ed è lento nei tempi di recupero.

**Difficoltà nel memorizzare:**

□ tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali

□ sequenze e procedure

□ categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere...

**Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:**

**Grado di autonomia**: □ insufficiente □ scarso □ buono □ ottimo

□ ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni

□ ricorre all’aiuto di un compagno

□ utilizza strumenti compensativi

**Punti di forza dell’alunno/a:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Strategie didattiche da mettere in atto:**

□ consolidamento didattico individuale

□ recupero didattico individuale

□ lavoro di gruppo in laboratorio

□ lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning)

□ lavoro sulla conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento (in classe)

**7. Patto di corresponsabilità educativa previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**

*In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare specifica di seguito, facendo riferimento alle tabelle A, B e C le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disciplina** | **Misure dispensative concordate** | **Strumenti compensativi** | **Modalità di verifica e****criteri di valutazione** |
| **ITALIANO** |  |  |  |
| **STORIA** |  |  |  |
| **MATEMATICA** |  |  |  |
| **ST.ARTE** |  |  |  |
| **INGLESE** |  |  |  |
| **FRANCESE** |  |  |  |
|  **SCIENZE DELLA TERRA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A** | **MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)****E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE** |
|  | Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento (corsivo maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e minuscolo)  |
|  | Dispensa dall’uso del corsivo  |
|  | Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo  |
|  | Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  |
|  | Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  |
|  | Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)  |
|  | Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  |
|  | Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi)  |
|  | Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi  |
|  | Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore  |
|  | Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  |
|  | Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font “*senza grazie”*: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari  |
|  | Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “*senza grazie*” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato.  |
|  | Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia (tutor)  |
|  | Altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **B** | **STRUMENTI COMPENSATIVI****(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)** |
|  | Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura)  |
|  | Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i testi cartacei  |
|  | Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)  |
|  | Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  |
|  | Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo  |
|  | Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  |
|  | Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non)  |
|  | Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e verifiche  |
|  | Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche  |
|  | Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale  |
|  | Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  |
|  | Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione  |
|  | Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)  |
|  | Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati nella tabella degli obiettivi  |
|  | Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali  |
|  | Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne  |
|  | Altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **C** | **Modalità di verifica e criteri di valutazione****(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)** |
|  | Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi)  |
|  | Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  |
|  | Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale)  |
|  | Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di spostare le date fissate  |
|  | Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non considerando errori ortografici  |
|  | Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  |
|  | Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  |
|  | Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  |
|  | Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi  |
|  | Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici  |
|  | Lingua straniera, valutazione con maggior peso nelle prove orali  |
|  | Altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

***NB:*** In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento di fine anno (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti

**Parte compilata con la collaborazione dei genitori ai fini di una conoscenza più approfondita e completa della situazione dell’alunno.**

**Autostima dell’alunno/a**

□ nulla o scarsa □ sufficiente □ buona □ esagerata

**Nello svolgimento dei compiti a casa**

**Strategie utilizzate nello studio:**

□ sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente…

□ utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori…)

□ elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale….

**Grado di autonomia dell’alunno/a:**

□ insufficiente □scarso □ buono □ ottimo

**Eventuali aiuti:**

□ ricorre all’aiuto di un tutor

□ ricorre all’aiuto di un genitore

□ ricorre all’aiuto di un compagno

□ utilizza strumenti compensativi

**Strumenti da utilizzare a casa:**

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico)

□ tecnologia di sintesi vocale

□ testi semplificati e/o ridotti

□ fotocopie

□ schemi e mappe

□ appunti scritti al pc

□ registrazioni digitali

□ materiali multimediali (video, simulazioni…)

□ testi con immagini strettamente attinenti al testo

□ testi adattati con ampie spaziature e interlinee

**Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto**

**in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome e Cognome** (*in stampatello*) | **FIRMA** |
| **FAMIGLIA** |  |  |
|  |  |
| **DOCENTI** |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **OPERATORI SANITARI** |  |  |
| **REFERENTE DSA** |  |  |

|  |
| --- |
| Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18-10-2010  |
|   |
| Legge n. 170 del 08 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  |
|  |
| La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICApromulgala seguente legge: **Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia**1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “Dsa”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. **Art. 2 - Finalità**1. La presente legge persegue, per le persone con Dsa, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all’istruzione;b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai Dsa;f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. **Art. 3 - Diagnosi**1. La diagnosi dei Dsa è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di Dsa degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di Dsa. **Art. 4 - Formazione nella scuola**1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai Dsa, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. **Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto**1. Gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.2. Agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.4. Agli studenti con Dsa sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonchè gli esami universitari. **Art. 6 - Misure per i familiari**1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con Dsa impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Art. 7 - Disposizioni di attuazione**1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui Dsa. Il comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. **Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome**1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. **Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria**1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1006): Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009. Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l'atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009.  Camera dei deputati (atto n. 2459): Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010. Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.  |

L’Istituto scolastico progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi

Note

1. Informazioni ricavabili da colloqui con familiari o specialisti
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

* *DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”*
* *Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”*
* *Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”*
* *Nota MIUR 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuola statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007- precisazioni”*
* *Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento- Indicazioni operative”*
* *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo dell’Istruzione. D.M. 31/07/2007*
* *Indicazioni Nota Ufficio Scolastico regionale Emilia Romagna n. 13925 del 4/9/07 in “Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) in allievi non certificati in base alla L.104/92. Suggerimenti operativi.”*
* *OM n. 30 del 10.03.2008 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008” CM n. 32 del 14.03.2008 “Scrutini ed esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione-Anno scolastico 2007/2008”*
* *CM n. 54 del 26.05.2008, “Esami di stato per la Secondaria di Primo Grado, anno scolastico 2007/2008, prova scritta a carattere nazionale*
* *DPR 122/2009, Regolamento sulla valutazione degli alunni.*
* *Legge 8 ottobre 2010, n. 170,* Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
* *Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ;*
* *CM. n. 2563 22/11/2013.*
* *O. M. n. 11 29 /05/15 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi*
* *dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.*
* *C.M. 7443 18/12//014 Ufficio III Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI.*

# PATTO EDUCATIVO

**Si concorda con la famiglia e lo studente:**

 **Nelle attività di studio l’allievo**:

* è seguito da un Tutor nelle discipline: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* con cadenza: □ quotidiana □ bisettimanale □ settimanale □ quindicinale
* è seguito da familiari
* ricorre all’aiuto di compagni
* utilizza strumenti compensativi
* altro ………………………………………………………………………………..

**Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa**

* strumenti informatici (pc, tablet, videoscrittura con correttore ortografico,…)
* tecnologia di sintesi vocale
* appunti scritti al pc
* registrazioni digitali
* materiali multimediali (video, simulazioni…)
* testi semplificati e/o ridotti
* fotocopie
* schemi e mappe
* altro ………………………………………………………………………………..

**Attività scolastiche individualizzate programmate**

* attività di recupero
* attività di consolidamento e/o di potenziamento
* attività di laboratorio
* attività di classi aperte (per piccoli gruppi)
* attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico
* attività di carattere culturale, formativo, socializzante
* altro ……………………………………………………………………………

# INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE

* Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)
* Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato
* Predisporre verifiche scalari
* Programmare e concordare con l’alunno le verifiche e interrogazioni
* Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario
* Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
* Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…)
* Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

**PROVE SCRITTE**

* Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
* Facilitare la decodifica della consegna e del testo
* Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma
* Introdurre prove informatizzate
* Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

**PROVE ORALI**

 . Gestione dei tempi nelle verifiche orali

 . Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive

**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI PER L’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.**

* Nel documento del Consiglio di Classe (cd. doc. 15 maggio):

- Riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno,

-Inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d’esame.

* La commissione d’esame terrà in considerazione, per la predisposizione della terza prova scritta e la valutazione delle altre due prove:

-Tempi più lunghi, tenendo conto dei livelli di affaticabilità

 -Utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi vocale, dizionari digitali).

**NB:**

In caso di **esame di stato**, gli **strumenti adottati** dovranno essere indicati nella **riunione preliminare per l’esame conclusivo del primo ciclo e nel** **documento del 15 maggio** della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti.

**CONTRATTO FORMATIVO**

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti:

* creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto;
* delle singole diversità;
* organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva;
* adeguare ed eventualmente dilatare i tempi a disposizione per la produzione scritta;
* utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni;
* controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente;
* verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte;
* promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano creare condizioni di apprendimento sereno;
* aver cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa;

**Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari:**

* a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti;
* ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo;
* a ricercare in modo via via più autonomo strategie per compensare le specifiche difficoltà;
* ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli aspetti positivi delle proprie potenzialità e della capacità di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati.

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP al fine di garantire il successo formativo dell'allievo/a coerente con il suo personale stile di apprendimento.

Il Consiglio di classe dispone per l’alunno/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il presente PDP avendo preso atto della documentazione citata in accordo con la famiglia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Coordinatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il CdC Il Genitore o chi ne fa le veci

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 L’alunno (se maggiorenne)

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18-10-2010  |
|   |
| Legge n. 170 del 08 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  |
|  |
| La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICApromulgala seguente legge: **Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia**1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “Dsa”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. **Art. 2 - Finalità**1. La presente legge persegue, per le persone con Dsa, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all’istruzione;b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai Dsa;f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. **Art. 3 - Diagnosi**1. La diagnosi dei Dsa è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di Dsa degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di Dsa. **Art. 4 - Formazione nella scuola**1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai Dsa, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. **Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto**1. Gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.2. Agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.4. Agli studenti con Dsa sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonchè gli esami universitari. **Art. 6 - Misure per i familiari**1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con Dsa impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Art. 7 - Disposizioni di attuazione**1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui Dsa. Il comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. **Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome**1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. **Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria**1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1006): Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009. Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l'atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009.  Camera dei deputati (atto n. 2459): Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010. Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.  |